

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 496 del 04 ottobre 2018

concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale. Pratica n° PO_PA00478 Rilascio concessione demaniale temporanea.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene rilasciata al Sig. Villani Stefano la concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data: 10.11.2017; Parere Aipo Boretto assunto al prot. n. 72263 del 23.02.2018; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 10077 del 26.04.2018; Parere del Comune di Ficarolo rilasciato con prot. n. 6147 del 30.05.2018 Sottoscrizione disciplinare: 02.10.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 10.11.2017 intesa ad ottenere da parte del Sig. Villani Stefano, nato a *omissis* il *omissis* - C.F. *omissis* - e residente in Via *omissis* - *omissis*, il rilascio della concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 - tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Boretto con nota assunta al prot. n. 72263 del 23.02.2018, dall'Aipo di Rovigo con nota prot. n. 10077 del 26.04.2018 e dal Comune di Ficarolo (RO) con nota prot. n. 6147 del 30.05.2018;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO che il Sig. Villani Stefano ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che con nota prot. n. 245014 del 28.06.2018 è stato trasmesso al Sig. Villani Stefano lo schema di disciplinare per la sottoscrizione definitiva;

VISTO che in data 02.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Villani Stefano dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 - tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale, al Sig. Villani Stefano, nato a *omissis* il *omissis* - C.F. *omissis* - e residente a *omissis* in *omissis* - *omissis*, con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.10.2018 iscritto al n. 212 di Rep. di questa Struttura.
2. La concessione ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 680,47 (seicentoottanta/47) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin